



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO “FEDERICO II” - Capua (CE)

INDIRIZZI: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – TURISMO – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
TRASPORTI E LOGISTICA – COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO – GRAFICA E COMUNICAZIONI – C.P.I.A.

Sede centrale: Via Nazionale Appia - Tel. 0823 622979 - Fax 0823 969417

E-mail: cetd130005@istruzione.it – Sito Web: www.itfederico2.gov.it – PEC: cetd130005@pec.istruzione.it

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO “FEDERICO II”



GUIDA PER L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Guida per l'insegnante di sostegno

Questo vademecum, che contiene i riferimenti di norme relative all'inserimento scolastico, vuole porsi come strumento di facile consultazione, per orientarci meglio tra le continue modifiche della normativa scolastica. Questo vuole essere un primo passo per un reciproco aiuto tra Famiglia, Scuola e Operatori Socio-sanitari. Naturalmente i familiari non devono considerarsi "avversari" delle Istituzioni scolastiche, limitandosi ad "impuntarsi" sulle rivendicazioni di diritti, ma possono proporsi come parte attiva ed aiutare le scuole che non hanno ancora padronanza di tutti gli strumenti necessari per la realizzazione di una vera integrazione scolastica, fornendo tutte le informazioni ed i suggerimenti (contatti con Enti, Associazioni ed altro) utili a far proseguire il cammino scolastico dei propri figli nel modo più proficuo.

Redatta da: Dipartimento Sostegno ITET "FEDERICO II" Capua

Emessa il: settembre 2009

Approvata da: Collegio Docenti ITET "FEDERICO II" Capua

Revisione: gennaio 2017

1. Scopo della guida

La presente guida ha lo scopo di documentare e regolare le modalità con cui debbono essere condotte le fasi di programmazione, attuazione e valutazione dell'attività di sostegno.

2. Ambito di applicazione

La presente guida si applica in modo generalizzato alle attività di cui al precedente paragrafo 1 "Scopo della guida", senza alcuna esclusione.

3. Responsabilità

Le responsabilità per le componenti coinvolte sono riportate nella guida. Esse sono: Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, Docente di sostegno, famiglie, ASL.

4. Documenti e materiale di riferimento

Legge 104 del 5/2/92.

O.M. n.90 del 2001

Legge n° 107 del 13 luglio 2015

Diagnosi Funzionale (DF).

Griglie per l'osservazione iniziale

Profilo Dinamico Funzionale (PDF).

Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Modulo di accettazione formale del PEI da parte della famiglia.

Schemi per le relazioni intermedia e finale.

Modulo per i colloqui con la famiglia.

INDICE

- Estratto della Legge 104/92
- Estratto dell'Ordinanza Ministeriale n. 29 del 13 febbraio 2001
- Estratto dell'Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001
- Dpr n. 81 del 20 marzo 2009
- Estratto della Legge n° 107 del 13 luglio 2015
- La figura dell'insegnante di sostegno
- DF - PDF - PEI
- Verbale ricevimento parenti
- Accettazione formale del PEI da parte della famiglia
- Scheda osservazione alunno diversamente abile - Proposta tipologia PEI
- Schema per la stesura del PEI
- Valutazione alunni diversamente abili
- Schema per la stesura della relazione intermedia del sostegno
- Schema per la stesura della relazione finale del sostegno
- Schema per la stesura del PDF
- Scadenze e documenti da redigere e approvare
- Tutela della Privacy
- Per saperne di più

Legge n. 104

5 febbraio 1992

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

(Pubblicata in G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

1. Finalità.

1. La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

2. Principi generali.

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

3. Soggetti aventi diritto.

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

4. Accertamento dell'handicap.

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

5. Principi generali per i diritti della persona handicappata.

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
 - a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
 - b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
 - c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
 - d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

- e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
- f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
- g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
- i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
- l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
- m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

13. Integrazione scolastica.

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

- a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
- b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
- c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
- d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
- e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (2)

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della Legge 28 gennaio 1999, n. 17

14. Modalità di attuazione dell'integrazione.

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni

per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.

16. Valutazione del rendimento e prove d'esame.

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

IN SEDE DI ESAME DI MATURITÀ

Le prove equipollenti

Il parere del Consiglio di Stato n. 348/91 non entra nel merito di che cosa sono le prove equipollenti, ma afferma che lo "Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite". Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da "chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo".

Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'alunno e non il percorso fatto per conseguirle. La legge 104/92 prevede prove equipollenti per alunni in situazione di handicap (art.16). L'Art. 6 comma 1 del Regolamento afferma che "la Commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe [...] può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di

mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti [...]. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame".

In questo quadro, le prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere, nell'interesse pubblico primario, la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. Cioè le prove equipollenti devono poter consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma.

In questo senso ci si può giovare sia di strumentazione tecnica sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli altri candidati ma adeguati alla situazione di handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare. Inoltre le prove equipollenti devono essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all'alunno in situazione di handicap e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981).

Più precisamente con prove equipollenti si intende che:

- I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo

La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, ecc.

In questo caso occorre accertare come l'allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce, alcuni strumenti per la scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria

- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse": ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad esempio può essere inopportuno che il Consiglio di classe proponga alla Commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una parte del tema ministeriale. Inoltre si può sconsigliare di fare attendere il candidato in situazione di handicap mentre la Commissione decide e/o prepara la prova e /o le modalità di svolgimento

- la prova è proposta dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato. La Commissione a sua volta (eventualmente avvalendosi di personale esperto) deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., omogenee al programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi. È consigliabile che questa preparazione sia realizzata dopo aver letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di prove eseguite durante l'anno

- per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall'alunno audioleso e - viceversa - il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.

I "tempi più lunghi" per le prove d'esame

Secondo l'Art. 16 della L. 104/74 ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove d'esame. Nell'Art. 6, comma 3 del Regolamento si afferma che "i tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge N. 104

del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni". Occorre fare molta attenzione quando si chiedono tempi più lunghi per le prove scritte: gli esami di Stato hanno solitamente standard di durata molto superiori a quelli delle prove svolte durante l'anno scolastico. A volte è preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni.

La presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione

Si è già sottolineato nelle altre parti di questa scheda che le prove dell'esame di Stato devono essere svolte secondo modalità omogenee rispetto a quelle svolte durante l'anno scolastico, poiché il candidato deve essere messo nelle migliori condizioni psicofisiche. Questo vale anche per l'assistenza. Essa deve essere intesa come:

1. assistenza per l'autonomia, cioè alla persona o per l'aiuto personale; ad esempio, per andare nel bagno, mangiare un panino, bere un bicchiere d'acqua ecc.
2. assistenza per l'autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un "linguaggio" accessibile, ecc.)
3. assistenza per la comunicazione nel senso più generale

Durante l'anno scolastico l'assistenza relativa al punto a) è di solito prestata da un assistente appositamente nominato, un accompagnatore, un bidello, un familiare, e così via. Si tratta, appunto, di un "assistente", cioè di una persona che aiuta l'alunno in situazione di handicap negli spostamenti e nella cura della persona. Tale "figura", durante le prove scritte, è presente nell'istituto e può esserlo anche nell'aula dove il candidato svolge l'esame. L'assistenza relativa ai punti b) e c) la fa chi l'ha sempre fatta durante l'anno scolastico (docente di sostegno, docente di classe, obiettore di coscienza, ecc.) cioè la persona indicata dal Consiglio di classe. Quest'ultimo, nella relazione i cui aspetti sono stati chiariti nel paragrafo 2 di questa scheda, deve infatti:

- far presente con quali assistenze il candidato ha svolto le prove di verifica durante l'anno scolastico
- chiedere l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali, indicando i compiti che tale assistenza deve svolgere

In conclusione, le persone che fanno assistenza durante l'esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico. Le "figure" sono quelle presenti a scuola e che, durante l'anno, hanno "seguito l'alunno con handicap e fatto assistenza durante le prove di valutazione", e precisamente:

- docenti del Consiglio di classe e/o altro personale della scuola e precisamente docenti di sostegno, docenti curricolari, ecc.
- personale assegnato alla scuola, assistenti inviati dagli EE.LL, o segnalati "dagli stessi interessati e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o dalle loro famiglie"
- "obiettori di coscienza operanti presso gli Enti Locali"

Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una. Ad esempio, il docente di sostegno presente durante la prova di italiano può essere diverso da quello presente durante la seconda prova o la prova orale (si veda in proposito il D.M. 25 maggio 1995 n. 170).

Le prove per i candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato

Per i candidati in situazione di handicap che hanno svolto nel corso degli studi piani didattici individualizzati diversificati in vista di obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la Commissione d'esame predispone, su indicazione del Consiglio di classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo individualizzato prevede esperienze di orientamento, tirocinio, stage, inserimento lavorativo, un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e regioni.

- I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Il Consiglio di classe fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove. Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell'ambito dell'autonomia, della comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.

- Per il candidato in situazione di handicap che abbia seguito piani didattici individualizzati la partecipazione alle prove d'esame costituirà comunque occasione di stimolo e di corretta conclusione di un percorso formativo realizzato interagendo con l'intera classe.

I candidati esterni in situazione di handicap

Per i candidati esterni in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92 la Commissione d'esame dovrà tenere presenti tutte le indicazioni contenute nella scheda su I candidati in situazione di handicap (si veda oltre: scheda n. 3). Per quanto riguarda la necessità della presenza di assistenti e/o mediatori alle prove scritte e/o al colloquio - necessità che dovrà essere accertata, mediante opportuni contatti, dalla scuola presso la quale è stata presentata la domanda del candidato in questione - la Commissione potrà eventualmente avvalersi di esperti anche esterni all'Amministrazione.

**NORME PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI E DEGLI ESAMI NELLE SCUOLE STATALI
E NON STATALI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, MEDIA E SECONDARIA SUPERIORE**

**ORDINANZA MINISTERIALE n. 29
Roma, 13 febbraio 2001**

**Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP**

1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

ORDINANZA MINISTERIALE n. 90
Roma, 21 maggio 2001

TITOLO IV
ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Art.13
Scrutini finali

1. Le istituzioni scolastiche, a norma dell'art.4 del Regolamento dell'autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.
2. Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n.134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.
3. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.
4. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art.78 e dell'art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art.2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R.n.249/1998, citato nel preambolo.
5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:
 - a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);
 - b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza.
6. Nell'esercizio dell'autonomia didattica, le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative, assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale e, inoltre, in tale ambito, definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo, nel quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto.
7. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.
8. L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione, secondo i criteri individuati dalle istituzioni scolastiche autonome. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati. Sono, altresì, individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate

nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate e certificate.

9. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Art. 15

Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. **Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali** non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. **Per gli alunni in situazione di handicap psichico** la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. **Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 12 e 13.**
4. **Qualora**, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, **il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.** I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art. 316 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 14 della presente Ordinanza. **Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali.** In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. **Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.** Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 312 e seguenti del D.Lvo n. 297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente

acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. **Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione** di cui all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. n.29/2001.

5. **Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.**
6. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 318 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n.29/2001.
9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94

Art.16 Pubblicazione degli scrutini

1. A norma dell'art.2 dell'ordinanza ministeriale n.134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
2. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").
3. **Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.**
4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

AGGIORNAMENTO 2009

ROMA - La Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 pubblica il [Dpr n. 81 del 20 marzo 2009](#) recante il **regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e la formazione delle classi** in applicazione dell'art. 64 del decreto legge n. 112/08 convertito dalla [Legge n. 133/08](#), una delle leggi di riforma della scuola operata dal ministro Gelmini.

Art. 2

Comma 2: stabilisce che la definizione delle annuali dotazioni organiche complessive deve avvenire tra l'altro anche "con riguardo alle esigenze degli alunni disabili" (lettera a) e alle "caratteristiche dell'edilizia scolastica" (lettera f).

Comma 5: prima di ripartire le risorse a livello provinciale, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali debbono "promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali". Tutto ciò fino a quando ogni singola regione non avrà provveduto con apposita propria legge regionale.

Comma 6: stabilisce che: "I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi."

Art. 3

Stabilisce che per il solo anno scolastico 2009-2010 si continuano ad applicare i tetti massimi per la formazione delle prime classi di ogni ordine e grado fissati nel [D.m. n. 331/98](#) e [D.m. n. 141/99](#), limitatamente a quelle scuole che saranno inserite in un elenco per la ristrutturazione edilizia.

Per tutte le altre scuole già dall'a.s. 2009-2010 il numero degli alunni per classe verrà determinato dividendo il numero degli iscritti al primo anno per il numero delle classi costituite in base all'assegnazione degli organici di diritto operata dall'Ufficio scolastico regionale.

Art. 4

Comma 1: Stabilisce che in organico di fatto vi possono essere scostamenti del 10% in più o in meno rispetto al numero minimo e massimo di alunni per classe di cui ai successivi articoli del regolamento.

Comma 2: in via del tutto eccezionale i dirigenti possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale di aumentare il numero delle classi in caso di aumento effettivo del numero di alunni rispetto alle previsioni.

Art. 5 - è intitolato alle "classi con alunni in situazione di disabilità".

Comma 1: conferma i limiti massimi al numero degli insegnanti per il sostegno in organico di fatto indicati all'art. 2 commi 413 e 414 della [Legge n. 244/07](#) (Finanziaria 2008) e cioè un **rapporto medio nazionale di 1 insegnante ogni 2 alunni con possibile compensazione tra province** e, come stabilito dalla magistratura, **anche tra casi singoli** ferma restando la media della singola provincia, norme che permarranno sino a quando le singole regioni non avranno adottato apposite leggi in materia.

Commi 2 e 3: Il comma 2 recita: "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con **non più di 20 alunni**, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Tenuto conto di quanto stabilito nel precedente art. 4, tale tetto può essere aumentato o ridotto fino ad un massimo di 2 unità. L'ultimo inciso del comma 2, concernente il rispetto delle economie da realizzare, e il comma 3, dovranno comunque essere interpretati alla luce delle più recenti sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato secondo cui si deve tener conto comunque delle "effettive esigenze" dei singoli alunni con disabilità, il cui diritto allo studio costituzionalmente garantito non può essere affievolito discrezionalmente dall'Amministrazione neanche per motivi economici. .

Art. 17

Stabilisce che le **classi successive alla prima nelle scuole secondarie di secondo grado** non possono mediamente scendere al di sotto di 22 alunni pena l'accorpamento con altre classi. Le singole classi finali non possono scendere al di sotto di 10 alunni, pena l'accorpamento con altre classi. E' da ritenere in questi due casi che a seguito dell'accorpamento le classi risultanti non debbano superare i 30 alunni.

Legge n° 107 del 13 luglio 2015

Art. 1

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa).

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) **il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia**, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni e' effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. **Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno e' effettuato in base al numero degli alunni disabili.** Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte processo migratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia e' tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

75. L'organico dei posti di sostegno e' determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilita' di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, **la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale.** Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti:

c) **promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita' e riconoscimento delle differenti modalita' di comunicazione attraverso:**

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuita' del diritto allo studio degli alunni con disabilita', in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalita' e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilita' residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

L'insegnante di sostegno partecipa a pieno titolo, all'elaborazione e alla verifica di tutte le attività di competenza del consiglio di classe e collegio dei docenti. La responsabilità dell'integrazione dell'alunno in situazione di handicap e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, degli insegnanti di classe e della comunità scolastica nel suo insieme.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1986, furono approvati i nuovi "programmi dei corsi biennali di specializzazione" nella premessa dei quali largo spazio è dedicato al chiarimento della figura dell'insegnante specializzato. Ne trascriviamo alcuni passi:

- a) "il processo di integrazione dell'alunno riguarda tutti i docenti e l'insegnante specializzato ha il compito precipuo di far sperimentare al contesto educativo la dinamica delle esigenze degli alunni con handicap";
- b) "l'insegnante specializzato deve saper interagire con diversi tipi di operatori, ne dovrà comprendere i linguaggi, principi metodologici e le finalità; tale comprensione non presuppone una confusione di competenze e si dà come una irrinunciabile dimensione culturale";
- c) "ciò che si è rilevato necessario è la capacità di argomentare in chiave pedagogica; ciò implica che tale capacità deve essere estesa anche alla dimensione clinica. In caso contrario l'insegnante specializzato tenderebbe a vedere solo una faccia del problema e per l'altra manterrebbe una profonda sudditanza nei confronti del personale medico e terapeutico";
- d) "l'insegnante specializzato deve essere competente nella prassi della relazione e della comunicazione, capace di interpretare i bisogni dell'alunno handicappato, di vagliare le situazioni scolastiche, di fungere da riferimento. Deve possedere una competenza specificatamente pedagogica che lo ponga in condizione di svolgere anzitutto una funzione docente e di adattarla alle singole situazioni".
- e) "appare opportuno sottolineare come l'esercizio della funzione professionale-docente, da parte dell'insegnante di sostegno, non possa in alcun modo essere sostitutiva di quella normalmente esercitata dai colleghi, ma debba essere invece una sorta di supporto, destinato a evidenziare ai colleghi stessi i modi metodologici e didattico-disciplinari in cui si inceppa l'azione di educazione e di istruzione nei confronti dei soggetti in situazione di handicap".

DIAGNOSI FUNZIONALE

Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap e deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili. Questo documento viene redatto dall'unità multidisciplinare (medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale). La Diagnosi Funzionale è il punto di partenza per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale.

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Il profilo contiene elementi di informazione che si riferiscono al suo sapere e non sapere, al suo saper fare e non saper fare; contiene soprattutto indicazioni sulle modalità e gli stili di apprendimento, sulle potenzialità, sulle situazioni che favoriscono o inibiscono i processi di sviluppo dell'alunno.

Richiede il concorso di tutte le figure adulte che interagiscono con lui, che porteranno il contributo di modi, strumenti e momenti di osservazione diversi.

Perciò viene redatto dall'unità multidisciplinare (medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale), dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

L'insegnante di sostegno deve prendere visione dei documenti di ciascun alunno prodotti negli anni precedenti, richiedendoli al Dirigente Scolastico, attraverso la Funzione Strumentale: certificazione e Diagnosi Funzionale, il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) se presente ed eventuali altri documenti. Qualora si trattasse di nuova certificazione, è importante "recuperare" il maggior numero di informazioni possibili dai docenti o dai registri/verbali degli anni precedenti. Si ricorda che il PEI è un documento importante e significativo anche da un punto di vista formale, che rimane agli atti (se la certificazione non viene rinnovata dalla famiglia) o consegnato alla scuola di ordine superiore. Il PEI, in quanto documento dinamico che segue la crescita dell'alunno, è modificabile anche in corso d'anno, nei casi in cui se ne ravvisasse la necessità. La programmazione didattico-educativa ivi contenuta va concordata con i docenti della classe e consegnata entro i termini approvati dal Collegio Docenti. Il consiglio di classe stabilisce se far raggiungere all'alunno gli obiettivi della classe, obiettivi minimi rispetto alle programmazioni disciplinari o se far seguire programmazioni differenziate in tutte o in alcune discipline. Nella programmazione andranno specificate:

- le osservazioni di inizio anno;
- il numero di ore di sostegno e di assistenza educativa, se prevista;
- le materie seguite dall'insegnante di sostegno e dall'educatore, specificando il luogo in cui si effettuano gli interventi (in classe o fuori dalla classe);
- gli obiettivi, i contenuti, gli strumenti e i mezzi, i tempi;
- i criteri di valutazione adottati;

Al termine dell'anno scolastico il docente di sostegno predispone, in collaborazione con gli insegnanti della classe, una relazione finale che contiene indicazioni precise sugli apprendimenti e sulla crescita dell'alunno durante l'anno scolastico ed, eventualmente, indicazioni su successivi interventi che si ritengono necessari.



_____ ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO "FEDERICO II" - Capua (CE)

INDIRIZZI: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – TURISMO – SIRIO
LOGISTICA E TRASPORTI – COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

Sede centrale: Via Nazionale Appia - Tel. 0823 622979 - Fax 0823 969417

E-mail: cetd130005@istruzione.it - Sito Web: www.itfederico2.gov.it - PEC: cetd130005@pec.istruzione.it

Capua, _____

VERBALE RICEVIMENTO PARENTI

Il giorno _____ alle ore _____ si svolge il colloquio tra il Prof. _____ docente di _____ e _ 1 _ Signor _ _____ padre / madre / (altro) _____ dell'alunn _ _____ della classe _____

L'incontro avviene su iniziativa

- della scuola
- della famiglia

L'argomento riguarda:

- il comportamento
- il profitto
- la frequenza
- _____

Durante il colloquio

il docente comunica:

il genitore comunica:

L'incontro termina alle ore _____

Il Docente

Il Genitore



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO "FEDERICO II" - Capua (CE)

INDIRIZZI: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – TURISMO – SIRIO
LOGISTICA E TRASPORTI – COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

Sede centrale: Via Nazionale Appia - Tel. 0823 622979 - Fax 0823 969417

E-mail: cetd130005@istruzione.it - Sito Web: www.itfederico2.gov.it - PEC: cetd130005@pec.istruzione.it

Prot. n. _____ del _____

Egr. sig. _____

Oggetto: Comunicazione sulle modalità di valutazione dell'alunno/a _____ - a.s. _____

Il Consiglio della **Classe** _____, comunica alla famiglia dell'allievo/a in oggetto, che intende adottare nei suoi riguardi **una valutazione differenziata ai sensi dell'art. 15 dell'O.M. 90/01.**

Pertanto il C.d.C. comunica che

- al fine di assicurare il diritto allo studio al/alla predetto/a alunno/a, diversamente abile, ha valutato di proporre un P.E.I. diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali;
- i voti assegnati dai docenti avranno valore legale solo per la prosecuzione degli studi e per il perseguimento degli obiettivi del P.E.I., consentendo all'alunno/a di essere ammesso/a alla frequenza dell'anno successivo, o di essere dichiarato ripetente;
- gli alunni, valutati in modo differenziato, possono partecipare agli esami di stato svolgendo prove diversificate, omogenee al percorso svolto e finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite, spendibili come credito formativo nei corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti Locali;
- secondo le disposizioni vigenti, ai voti riportati negli scrutini e ai punteggi assegnati alle prove di esame verrà apposta la dicitura che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali;

Quindi il C.d.C. **CHIEDE** alla famiglia **un formale assenso all'adozione della valutazione differenziata**, entro dieci giorni dalla ricezione della presente (utilizzando il modulo allegato). **Trascorso il termine indicato, in assenza del suddetto assenso, l'intenzione del Consiglio di Classe s'intenderà accettata.**

Resta inteso che in caso di diniego, espresso dagli esercenti la patria potestà, l'alunno/a non potrà essere considerato/a in situazione di handicap ai soli fini della valutazione e che, di conseguenza, la stessa verrà effettuata secondo le modalità disposte per i normodotati ai sensi dell'O.M. vigente.

Si allegano informazioni sugli articoli e sulle disposizioni citate, ovvero informazioni sugli effetti della valutazione "differenziata" o "conforme" ai fini degli Esami di Stato.

Si resta disponibili per ogni ulteriori chiarimenti.

Per il Consiglio di Classe, il Docente di Sostegno

Prof. _____

....

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ITET "FEDERICO II"
81043 – CAPUA (CE)

OGGETTO: Accettazione formale del PEI e Assenso alla valutazione differenziata
Artt. 15 dell'O.M. n° 90 del 21 maggio 2001

Il/la sottoscritto/a _____ genitore dell'alunno/a _____
della classe _____ sez. _____ Indirizzo _____, considerato
il parere del Consiglio di Classe

MANIFESTA

il suo formale **ASSENSO / DISSENSO** alla valutazione riferita al **PIANO EDUCATIVO**
INDIVIDUALIZZATO (PEI) e non ai programmi ministeriali, adottata ai sensi dell'art. 15 dell'O.M. n° 90
del 21 maggio 2001.

È consapevole che in caso di diniego espresso, suo/a figlio/a non potrà essere considerato in situazione di
handicap, ma andrà valutato/a ai sensi dell'art. 13 della citata ordinanza.

Data:

Firma del genitore



_____ ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO "FEDERICO II" - Capua (CE)

INDIRIZZI: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – TURISMO – SIRIO
LOGISTICA E TRASPORTI – COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

Sede centrale: Via Nazionale Appia - Tel. 0823 622979 - Fax 0823 969417

E-mail: cetd130005@istruzione.it - Sito Web: www.itfederico2.gov.it - PEC: cetd130005@pec.istruzione.it

Prot. n. _____ del _____

Egr. sig. _____

Oggetto: Comunicazione sulle modalità di valutazione dell'alunno/a _____ - a.s. _____

Il Consiglio della **Classe** _____, **COMUNICA** alla famiglia dell'allievo/a in oggetto, che intende adottare nei suoi riguardi **una valutazione conforme agli obiettivi della classe ai sensi dell'art. 13 dell'O.M. n° 90 del 21 maggio 2001.**

Trascorsi dieci giorni dalla ricezione della presente, in assenza di esposto riscontro da parte degli esercenti la patria potestà, **l'intenzione del Consiglio di Classe s'intenderà accettata** e l'alunno/a non sarà considerato/a in situazione di handicap **ai soli fini della valutazione**, la quale verrà effettuata secondo le modalità disposte per i normodotati ai sensi dell'O.M. vigente.

Si allegano informazioni sugli articoli e sulle disposizioni citate, ovvero informazioni sugli effetti della valutazione "*differenziata*" o "*conforme*" ai fini degli Esami di Stato.

Si resta disponibili per ogni ulteriori chiarimenti.

Per il Consiglio di Classe, il Docente di Sostegno

Prof. _____

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI

Gli alunni in situazione di handicap, a norma dell'Ordinanza Ministeriale n° 90/01, possono essere valutati ai sensi:

- dell'art. 13 – preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali;
- dell'art. 15 – P.E.I. diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali.

Nota: nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata.

Quando un Consiglio di Classe intende adottare una valutazione differenziata (art.15), deve darne notizia alla famiglia, la quale, entro un termine fissato dalla scuola, deve comunicare formalmente il suo assenso o il suo dissenso.

Se dalla famiglia non giunge nessuna comunicazione, la proposta di valutazione differenziata si intende accettata. Se al contrario la famiglia esprime dissenso rispetto alla scelta del consiglio di classe, l'alunno deve essere valutato ai sensi dell'art. 13, cioè con modalità conformi a quelle previste dai programmi ministeriali.

Che percorso scolastico possono fare gli allievi in situazione di disabilità?

	VALUTAZIONE CONFORME art. 13 O.M. 90/01	VALUTAZIONE DIFFERENZIATA art. 15, O.M. 90/01
Obiettivi	Quelli stabiliti nella programmazione valida per tutta la classe e derivati dai programmi ministeriali.	Quelli individuati dal PEI e concordati tra insegnanti, operatori ASL, famiglia.
Valutazione durante l'anno scolastico e finale (pagella)	Come previsto nella programmazione della classe; non è comunque vietata una personalizzazione delle modalità di verifica, a seconda delle diverse difficoltà e possibilità dell'allievo. Il sistema di valutazione rispecchia il livello di apprendimento riferito ai programmi ministeriali ed è paragonabile a quello dei compagni di classe.	Il Consiglio di Classe osserva i risultati dell'apprendimento facendo riferimento al PEI e li valuta attribuendo i voti sulla pagella e sul registro generale utilizzando la seguente dicitura: <i>“la presente votazione è riferita al pei e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 15 dell' O.M. 90/01 Questa formula NON viene riportata sui tabelloni dei voti che vengono resi pubblici e affissi né, di norma, nei pagellini di metà quadrimestre.</i>
Ammissione all'esame di Stato	Gli alunni sono ammessi agli esami di maturità, se arrivano agli obiettivi minimi previsti nella programmazione della loro classe.	Se vengono raggiunti gli obiettivi previsti dal PEI, gli allievi vengono ammessi all'esame di stato e svolgono prove differenziate finalizzate all'attestazione delle loro competenze.
Esame di Stato	L'esame finale, viene affrontato con modalità simili a quelle della classe e con contenuti conformi alla programmazione ministeriale, finalizzato al conseguimento del diploma di maturità .	Gli alunni al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell' attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento, come previsto dall'art. 17 comma 4 dell'O.M. n. 29/2001.

Il sistema di valutazione adottato andrebbe mantenuto per tutto l'anno scolastico, a meno di eventi di eccezionale gravità o importanza.

Allo stesso tempo, ricordiamo che la decisione presa dal Consiglio di Classe (e approvata dalla famiglia dell'allievo) è valida per un solo anno scolastico, e quindi può essere modificata (o riconfermata) nei primi mesi di scuola

**SCHEDA OSSERVAZIONE ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE
PROPOSTA TIPOLOGIA PEI
PEP DI MATERIA**

Alunno/a: _____ Classe: _____

ITALIANO	STORIA	FRANCESE	INGLESE	TEDESCO	DIRITTO	GEOGRAFIA TURISTICA	ARTE E TERRITORIO	ECONOMIA AZIENDALE	MATEMATICA	SCIENZE MOTORIE	RELIGIONE CATTOLICA	SOSTEGNO	
AREA COGNITIVA													
													<ul style="list-style-type: none"> • <u>Attenzione</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- È capace di buona concentrazione e coglie gli aspetti importanti di un argomento
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Ha buone capacità di attenzione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Ha capacità di attenzione limitate nel tempo e/o ad alcuni argomenti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Si concentra raramente e spesso deve essere richiamato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Non è quasi mai attento e spesso disturba
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
													<ul style="list-style-type: none"> • <u>Capacità di comprendere semplici consegne</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Comprende correttamente e velocemente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Comprende se guidato adeguatamente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Comprende se guidato adeguatamente e se l'informazione è ripetuta più volte
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Comprende con molte difficoltà quasi tutte le consegne semplici, anche se guidato opportunamente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
AREA DELL'AUTONOMIA													
													<ul style="list-style-type: none"> • <u>Impegno</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Esegue il lavoro diligentemente e puntualmente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Svolge i lavori assegnati solo se costantemente aiutato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Svolge i lavori assegnati in modo discontinuo anche se sollecitato costantemente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Non esegue il lavoro, neanche se aiutato e sollecitato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
													<ul style="list-style-type: none"> • <u>Organizzazione</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- È ben organizzato, porta a termine il lavoro con cura e precisione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- È disorganizzato: impreciso nel materiale di lavoro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- È spesso disorganizzato e dispersivo: ha bisogno di essere guidato costantemente

ITALIANO	STORIA	FRANCESE	INGLESE	TEDESCO	DIRITTO	GEOGRAFIA TURISTICA	ARTE E TERRITORIO	ECONOMIA AZIENDALE	MATEMATICA	SCIENZE MOTORIE	RELIGIONE CATTOLICA	SOSTEGNO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Non porta mai il materiale scolastico nonostante le continue sollecitazioni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• <u>Comunicazione verbale e comunicazione alternativa: Braille, Lis, gesti, suoni</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Si esprime con una forma corretta e un lessico appropriato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Si esprime attraverso un lessico molto semplice e una forma poco corretta
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Si esprime con molte difficoltà: lessico molto semplice e strutture elementari
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Elude la comunicazione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
AREA SOCIO-RELAZIONALE													
													• <u>Collaborazione</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Collabora attivamente nel pieno rispetto delle regole e in piena autonomia
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Collabora senza bisogno di particolari stimoli
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Collabora saltuariamente e interviene senza rispettare le regole
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Non sa controllare i propri comportamenti e talora è fonte di disturbo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
													• <u>Socializzazione</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Il comportamento è sempre corretto e rispettoso
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Il comportamento è solo occasionalmente corretto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Il comportamento è irrispettoso e inappropriato e a volte offensivo per gli altri
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

PROPOSTA TIPOLOGIA PEI

- PEI equipollente** (programmazione educativa individualizzata con obiettivi minimi). Si fa riferimento alla programmazione di materia della classe con relativi obiettivi minimi **con le necessarie e opportune riduzioni e/o semplificazioni.**
- PEI differenziato** (programmazione educativa individualizzata differenziata da quella della classe). Si allega la programmazione differenziata, con relativi contenuti e obiettivi propri.

PROGRAMMAZIONI PER MATERIA

Sulla base della programmazione per la classe, dell'osservazione dell'alunno/a e in relazione alle sue potenzialità, indicare gli obiettivi, i contenuti, gli strumenti, i metodi e la metodologia di valutazione relativi all'**acquisizione delle competenze specifiche della disciplina**.

PEP DI MATERIA		
ITALIANO	Obiettivi	
	Contenuti	
	Strumenti	
	Metodi	
STORIA	Obiettivi	
	Contenuti	
	Strumenti	
	Metodi	
FRANCESE	Obiettivi	
	Contenuti	
	Strumenti	
	Metodi	
INGLESE	Obiettivi	
	Contenuti	
	Strumenti	
	Metodi	
TEDESCO	Obiettivi	
	Contenuti	
	Strumenti	
	Metodi	
DIRITTO	Obiettivi	
	Contenuti	
	Strumenti	
	Metodi	

GEOGRAFIA TURISTICA	Obiettivi	
	Contenuti	
	Strumenti	
	Metodi	
ARTE E TERRITORIO	Obiettivi	
	Contenuti	
	Strumenti	
	Metodi	
ECONOMIA AZIENDALE	Obiettivi	
	Contenuti	
	Strumenti	
	Metodi	
MATEMATICA	Obiettivi	
	Contenuti	
	Strumenti	
	Metodi	
SCIENZE MOTORIE	Obiettivi	
	Contenuti	
	Strumenti	
	Metodi	
RELIGIONE CATTOLICA	Obiettivi	
	Contenuti	
	Strumenti	
	Metodi	
	Obiettivi	
	Contenuti	
	Strumenti	
	Metodi	

Verifiche

PER UN PEI EQUIPOLLENTE/SEMPLIFICATO

Le verifiche possono essere strutturate in modo diverso, avere un contenuto differente e possono essere svolte in tempi più lunghi rispetto al resto della classe. Inoltre, a seconda della tipologia di handicap, gli alunni possono usufruire di ausili didattici quali schemi, formulari, computer, ecc.

ITALIANO	STORIA	FRANCESE	INGLESE	TEDESCO	DIRITTO	GEOGRAFIA TURISTICA	ARTE E TERRITORIO	ECONOMIA AZIENDALE	MATEMATICA	SCIENZE MOTORIE	RELIGIONE CATTOLICA		
<input type="checkbox"/>	Prove uguali al resto della classe												
												Prove formulate in modo diverso rispetto al resto della classe	
<input type="checkbox"/>	- per tempi												
<input type="checkbox"/>	- per numeri di esercizi da svolgere												
<input type="checkbox"/>	- per utilizzo di sussidi didattici compensativi (indicare quali distinti per materia):												
<input type="checkbox"/>	- per modalità (indicare se strutturate, domande aperte, ecc., distinte per materia):												

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (MIUR, 2009)

La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità.

In effetti la valutazione di detti soggetti, nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato

Si rammenta che la determinazione dei voti dovrà essere sempre considerata come **valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance**.

PER UN PEI DIFFERENZIATO

ITALIANO	STORIA	FRANCESE	INGLESE	TEDESCO	DIRITTO	GEOGRAFIA TURISTICA	ARTE E TERRITORIO	ECONOMIA AZIENDALE	MATEMATICA	SCIENZE MOTORIE	RELIGIONE CATTOLICA	
<input type="checkbox"/>	Verifiche scritte											
Verifiche orali												
<input type="checkbox"/>	- colloqui individuali											
<input type="checkbox"/>	- domande dal posto											
<input type="checkbox"/>	- autocorrezione											
<input type="checkbox"/>	- esercitazioni pratiche individuali											
<input type="checkbox"/>	- esercitazioni pratiche collettive											
<input type="checkbox"/>	- altro:											

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PEI DIFFERENZIATI

RISULTATO DI PROVE SCRITTE, ORALI O PRATICHE	VOTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non ha svolto la consegna ▪ Si è mostrato svogliato e insofferente ▪ Non ha dimostrato alcun impegno o volontà a partecipare al dialogo educativo 	4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha svolto la consegna guidato dall'insegnante ma non ha partecipato attivamente e costantemente ▪ Non ha portato a termine la consegna in autonomia ▪ Ha dimostrato un'attenzione parziale e/o discontinua 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha portato a termine la consegna guidato dall'insegnante ▪ Ha partecipato attivamente ▪ Ha dimostrato un impegno sufficiente ▪ Ha lavorato in autonomia ed ha risposto in modo corretto al 50% dei quesiti 	6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha portato a termine la consegna in autonomia ▪ Ha risposto, in modo corretto, al 70% dei quesiti 	7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha portato a termine la consegna in autonomia ▪ Ha risposto, in modo corretto, al 80% dei quesiti 	8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha portato a termine la consegna in autonomia ▪ Ha risposto, in modo corretto, al 90% dei quesiti 	9
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha portato a termine la consegna in autonomia ▪ Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti ▪ Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della calligrafia e dell'ordine. 	10

La griglia è da considerarsi come uno strumento di valutazione in itinere dei processi cognitivi dell'alunno. Qualora questi **non dovesse raggiungere gli obiettivi minimi prefissati, la programmazione deve essere adeguata alle sue capacità e pertanto la proposta di voto di fine anno non può essere inferiore al 6.**

SCHEMA PER LA STESURA DEL PEI
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Insegnante di sostegno:

Alunno:

Classe

Anno scolastico

1. Situazione attuale dell'alunno

- Diagnosi clinica e funzionale dell'alunno
- Presentazione dell'alunno da parte della scuola media di provenienza
- Presentazione dell'alunno da parte della famiglia
- Difficoltà dell'alunno emerse durante l'osservazione nel primo periodo di scuola
- Abilità di base acquisite verificate con i test d'ingresso dagli insegnanti curricolari
- Abilità specifiche evidenziate durante l'osservazione da parte degli insegnanti curricolari
- Particolari attitudini verso una particolare disciplina

2 Obiettivi del sostegno (alcuni esempi)

- acquisizione di un metodo di studio produttivo
- sviluppo della capacità di collaborare in piccoli gruppi
- sviluppo dell'autostima
- sviluppo dell'autonomia personale
- favorire l'integrazione nel gruppo classe

3 Contenuti (alcuni esempi)

- capacità di rispettare le scadenze
- capacità di prendere appunti (o sottolineare le parole chiave)
- Capacità di svolgere delle semplici mansioni all'interno di un piccolo gruppo
- capacità di autocontrollo in classe

4 Obiettivi educativi

- uguali a quelli della classe
- differenziati in base alle potenzialità dell'alunno (specificare quali)

5 Obiettivi e contenuti didattici specifici di ogni singola materia
(allegare programmazione individualizzata dell'insegnante di materia)

6 Metodi

- intervento individualizzato in classe
- fuori dalla classe (specificare per quali attività)
- lavoro di recupero in piccoli gruppi.

7 Strumenti

- Libri di testo
- schemi e riassunti
- libri didattici specifici per l'handicap
- testi semplificati (specificare)
- supporti informatici con programmi specifici per l'handicap
- computer
- audiocassette
- verifiche
- prove uguali a quelle della classe
- prove equipollenti
- prove differenziate

8 Valutazioni

- uguali a quelle della classe
- relative al PEI (specificare quali)

Il consiglio di classe decide di svolgere un programma

- normale
- equipollente nelle materie
- differenziato che coinvolgerà tutte le materie
- differenziato che coinvolgerà le materie

Indicare la suddivisione delle ore di sostegno

Nel caso si decidesse per una programmazione differenziata, il docente di sostegno propone al Consiglio di Classe di adottare la griglia di valutazione che segue.

Data _____

Firma _____

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Le prove equipollenti

Le prove equipollenti sono verifiche utili per accertare se l'alunno, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere, nell'interesse pubblico primario, la soglia di competenza necessaria al passaggio alla classe successiva. Cioè le prove equipollenti devono poter consentire di verificare che l'allievo abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea alla promozione.

In questo senso ci si può giovare sia di strumentazione tecnica sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli altri alunni ma adeguati alla situazione di handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare. Inoltre le prove equipollenti devono essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all'alunno in situazione di handicap e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981).

Quindi le verifiche possono essere strutturate in modo diverso, avere un contenuto differente e possono essere svolte in tempi più lunghi rispetto al resto della classe. Inoltre, a seconda della tipologia di handicap, gli alunni possono usufruire di ausili didattici quali schemi, formulari, computer, ecc.

Le prove per gli alunni che svolgono un percorso didattico differenziato

Per gli candidati in situazione di handicap che svolgono un percorso didattico individualizzato, diversificato in vista di obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe predispone prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e abilità acquisite.

Gli alunni che seguono un PEI differenziato vengono ammessi alla frequenza della classe successiva; **qualora durante le prove non riportino voti positivi, occorre abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI.** In tutti i casi gli alunni, in questa condizione, non conseguono formalmente una promozione. Nel caso in cui però in uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.

Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica, qualora il consiglio di classe decida di adottare la valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione differenziata si intende accettata. In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non fosse in situazione di handicap.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PEI DIFFERENZIATI

RISULTATO DI PROVE SCRITTE, ORALI O PRATICHE	VOTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non ha svolto la consegna ▪ Si è mostrato svogliato e insofferente ▪ Non ha dimostrato alcun impegno o volontà a partecipare al dialogo educativo 	4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha svolto la consegna guidato dall'insegnante ma non ha partecipato attivamente e costantemente ▪ Non ha portato a termine la consegna in autonomia ▪ Ha dimostrato un'attenzione parziale e/o discontinua 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha portato a termine la consegna guidato dall'insegnante ▪ Ha partecipato attivamente ▪ Ha dimostrato un impegno sufficiente ▪ Ha lavorato in autonomia ed ha risposto in modo corretto al 50% dei quesiti 	6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha portato a termine la consegna in autonomia ▪ Ha risposto, in modo corretto, al 70% dei quesiti 	7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha portato a termine la consegna in autonomia ▪ Ha risposto, in modo corretto, al 80% dei quesiti 	8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha portato a termine la consegna in autonomia ▪ Ha risposto, in modo corretto, al 90% dei quesiti 	9
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha portato a termine la consegna in autonomia ▪ Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti ▪ Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della calligrafia e dell'ordine. 	10

La griglia è da considerarsi come uno strumento di valutazione in itinere dei processi cognitivi dell'alunno con programmazione differenziata.

Se l'alunno non raggiunge gli obiettivi minimi prefissati, bisogna adeguare la programmazione alle sue capacità e pertanto la proposta di voto di fine anno non può essere inferiore al 6.

ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO PER PIANI DIFFERENZIATI

Art. 2 comma 6 O.M. n. 42 del 6 Maggio 2011

Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n. 90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, in base alle tabelle ministeriali in vigore.

Oltre alla media delle valutazioni finali, il punto nella banda di oscillazione è attribuito, al verificarsi di almeno due dei seguenti punti/criteri:

- Assiduità nella frequenza
- Interesse e impegno
- Partecipazione ad eventuali progetti laboratoriali o attività integrative
- Crediti formativi, alternanza scuola lavoro, stage

SCHEMA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE INTERMEDIA
RELAZIONE TRIMESTRE/1° QUADRIMESTRE/PENTAMESTRE

Insegnante di sostegno: _____
Alunno: _____ Classe _____ Anno scolastico _____

1) Tipo di programmazione seguita nel 1° quadrimestre

(normale, equipollente, differenziata)

2) Atteggiamenti e modalità di apprendimento messe in atto dall'alunno nel corso del primo quadrimestre:

- conferma o modifica delle difficoltà dell'alunno nello studio delle singole materie
- individuazione di nuove difficoltà riferite ad una specifica materia
- specifiche attitudini riscontrate
- materie che risultano insufficienti, motivazione dell'insuccesso
- verifica del livello di socializzazione raggiunto dall'alunno nel gruppo classe

3) Rapporto instaurato con l'insegnante di sostegno e con gli altri insegnanti

4) Adeguatezza del piano stilato all'inizio dell'anno

- adeguatezza delle modalità di intervento rispetto al tipo di h. ed eventuali nuovi suggerimenti
- modalità di intervento per le materie insufficienti
- conferma o modifica della distribuzione oraria del sostegno nelle diverse materie
- conferma o richiesta di aumento del monte ore del sostegno

(es. se per un determinato tipo di h. sono sufficienti/troppe/poche 9 ore)

In ogni caso se il piano non è adeguato al ragazzo deve essere modificato e redatto nuovamente (naturalmente deve essere approvato dal consiglio di classe, allegato al registro personale e depositato nelle cartelline personali), Se il piano viene modificato da normale o equipollente a differenziato deve essere informata la famiglia la quale lo deve approvare in modo formale.

Data _____

Firma _____

NB: La relazione intermedia deve essere:

- letta in sede di scrutinio, per le eventuali modifiche suggerite dai colleghi ed approvata dal C.d.C.
- depositata nella cartella personale dell'alunno
- nel registro personale dell'insegnante di sostegno devono essere riportate le valutazioni di tutte le materie al termine del trimestre/quadrimestre/pentamestre, al fine di avere una visione generale della situazione didattica dell'alunno.

SCHEMA PER LA STESURA DELLA **RELAZIONE FINALE**
RELAZIONE PENTAMESTRE /2° QUADRIMESTRE/ TRIMESTRE

Insegnante di sostegno: _____
Alunno: _____
Classe _____ Anno scolastico _____

- 1) Specificare il tipo di PEP seguito (normale, equipollente, differenziato)
- 2) Quali materie interessate dall'intervento del sostegno
- 3) Variazioni apportate al PEP durante l'anno scol., motivazione della variazione
- 4) Risultati ottenuti, miglioramenti che si sono evidenziati non solo sul piano didattico ma anche su quello dello sviluppo personale e sociale. Confermare o rettificare le considerazioni fatte ad inizio e metà anno relativamente all'atteggiamento dell'alunno rispetto alla scuola, all'impegno nello studio, alla motivazione a frequentare, all'autostima, autocontrollo ecc.
- 5) Per gli alunni che hanno svolto un programma differenziato occorre specificare per ogni materia gli obiettivi raggiunti durante l'anno e i contenuti appresi.
- 6) Le valutazioni delle singole materie anche per gli alunni che svolgono un programma uguale alla classe
- 7) Modalità di intervento dell'insegnante di sostegno (individualizzato fuori/all'interno dell'aula, in piccoli gruppi in classe ecc.)
- 8) Materiale didattico usato (testi specifici per il sostegno, adottati dalla classe, fotocopie prodotte dall'insegnante, altro..). Strumenti particolari (computer) per quale materia
- 9) Tipo di rapporto che si è instaurato tra insegnante di sostegno e alunno
- 10) Se si sono evidenziate difficoltà di socializzazione all'interno del gruppo classe
- 11) Tipo di rapporto avuto con la famiglia (collaborativo, di delega).
- 12) Eventuali suggerimenti per il prossimo anno scolastico

Data _____

Firma _____

La relazione deve essere:

- ⌚ presentata al consiglio di classe in sede di scrutinio
- ⌚ allegata alla cartella personale dell'alunno.

NB: La relazione finale deve essere il punto di partenza per poter progettare gli interventi il prossimo anno scolastico.

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Cognome	nome
nato/a	a
indirizzo	tel.

AREA COGNITIVA

Abilità in relazione alla lingua:

- a) comprensione orale (di parole? di frasi?)
- b) comprensione scritta (legge come? comprende testi normali o semplificati)
- c) possiede un vocabolario (povero, sufficiente, ricco)
- d) produzione scritta
- e) strumenti (sa usare il vocabolario, la videoscrittura)

Abilità logiche

- sa sintetizzare un argomento
- sa eseguire in matematica

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE

Ha relazioni con l'intero gruppo classe, con un gruppo, con un compagno?

Che rapporto ha con i compagni?

Accetta i rimproveri?

Si scoraggia di fronte alle difficoltà?

Chiede aiuto spontaneamente?

Durante il lavoro scolastico si isola o chiede la collaborazione di qualcuno?

Accetta la figura dell'insegnante di sostegno?

Quale rapporto ha instaurato

AREA COMUNICAZIONALE

Partecipa spontaneamente agli scambi verbali?

Ricerca il dialogo?

Ascolta e vuole essere ascoltato?

Manifesta i suoi stati d'animo, emozioni, idee, vissuto?

Fa riflessioni su di sé, su i suoi problemi ed esperienze.

Modalità d'integrazione

AREA LINGUISTICA

Come si esprime in forma orale e scritta

Uso di linguaggi specifici

AREA SENSORIALE

Caratteristiche relative alla vista e all'udito

AREA MOTORIO-PRASSICA

Presenza di difficoltà nella motricità globale e fine (manualità nei laboratori)

AREA NEUROPSICOLOGICA

Memoria a lungo e breve termine
Capacità attentive
Capacità di concentrazione
Organizzazione spazio-temporale

AREA DELL'AUTONOMIA

Autonomia personale
Svolge i compiti per casa
Atteggiamenti: interesse per le attività svolte
Organizzazione del lavoro scolastico
Viene guidato e stimolato per le consegne date

AREA DELL'APPRENDIMENTO

Usa competenze acquisite in modo spontaneo?
Come esprime quanto richiesto in forma orale? e in forma scritta?
Modalità di lettura e comprensione del testo
Competenze nelle lingue straniere
Competenze nei laboratori pratici

EVENTUALI ANNOTAZIONI

Frequenza dell'alunno in altri istituti (ANFAS)

Gruppo di lavoro: ASL-Scuola-Famiglia

Data,

Validità dal al

PROMEMORIA DELLE SCADENZE E DOCUMENTI DA REDIGERE E APPROVARE

Il **Piano Educativo individualizzato** (PEI) è un **progetto educativo**, basato sulle reali capacità ed abilità dell'alunno, con la sua traduzione in pratica in una serie di interventi educativi. Occorre ricordare che il progetto è importante perché concorre allo sviluppo della personalità dell'alunno, quindi non solo a livello intellettuale ma anche a livello sociale e personale.

La **relazione intermedia** è la **verifica** ed eventualmente la **riprogettazione** del percorso educativo, nel caso risultasse inadeguato quello previsto ad inizio anno.

La **relazione finale** è la **verifica** del percorso svolto dall'alunno, dell'adeguatezza degli interventi messi in atto e costituisce il punto di partenza per la progettazione nell'anno scolastico successivo.

Si ricorda di depositare l'originale nella cartella personale dell'alunno.

Schema riassuntivo delle componenti coinvolte nella produzione ed approvazione dei documenti

DOCUMENTI	CHI PROGETTA	RESPONSABILE	QUANDO REDIGERE	CHI APPROVA
PDF	Docente sostegno in collaborazione con i docenti curricolari	Consiglio di classe	Inizio dicembre	Consiglio di classe - ASL - Famiglia dell'allievo
Scheda di osservazione alunno diversamente abile con proposta tipologia PEI	Docente curricolare	Docente curricolare e Docente di sostegno	Fine ottobre	Consiglio di classe
PEI	Docente sostegno in collaborazione con i docenti curricolari e sulla base del PEP di materia	Consiglio di classe	Inizio novembre	Consiglio di classe - Famiglia dell'allievo
RELAZIONE INTERMEDIA	Docente sostegno	Consiglio di classe	Trimestre / Quadrimestre / Pentamestre	Consiglio di classe
RELAZIONE FINALE	Docenti curricolari	Docenti curricolari	Inizio giugno	Consiglio di classe
	Docente sostegno sulle base delle relazioni finali dei singoli docenti curricolari	Consiglio di classe	Giugno (scrutini finali)	

TUTELA DELLA PRIVACY

La produzione di certificazioni mediche comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell'applicazione della legge sulla privacy, poiché le notizie sulle disabilità degli alunni costituiscono "dati sensibili".

Il regolamento approvato con D.Lvo. n° 135/99 ha esplicitato in modo inequivocabile "il prevalente interesse pubblico" nel trattamento dei dati sensibili ai fini scolastici. Il dirigente scolastico che è "responsabile del trattamento" può quindi legittimamente raccogliere i dati sensibili dell'alunno con disabilità e comunicarli al Dirigente Scolastico Regionale e ad altre autorità amministrative per attivare gli interventi necessari all'integrazione scolastica.

Al rispetto di tale norma è tenuto sia il Dirigente Scolastico, sia l'amministrazione scolastica. Le sanzioni per la mancata applicazione di tali norme possono essere penali. Resta fermo l'obbligo di chiedere il consenso scritto alla famiglia.

Il Dirigente Scolastico deve altresì comunicare ai membri delle singole équipe pedagogiche ed ai componenti del GLHO E GLHI, di cui all'art. 12 comma 5 della L. n° 104/92, la Diagnosi Funzionale della A.S.L. per la formulazione del PEI e del PDF. Tutte queste persone possono solo prendere delle annotazioni, ma non possono duplicare senza autorizzazione la Diagnosi Funzionale.

Essi sono comunque tenuti all'obbligo del segreto d'ufficio, la cui violazione è duramente sanzionata a livello penale.

I genitori hanno comunque diritto ad ottenere, a proprie spese, copia del PEI e di tutti gli altri documenti relativi al percorso scolastico del figlio.

I docenti e l'ufficio di segreteria delle scuole devono rispettivamente custodire registri, pagelle e verbali relativi ai dati degli alunni con disabilità evitando l'accessibilità degli stessi a persone diverse dai genitori o da persone da loro espressamente delegate.

In relazione agli esami, i risultati devono essere pubblicati nell'albo della scuola.

Non è legittimo immettere dati indicanti la situazione di disabilità, in quanto bastano i verbali.

L'obbligo dell'annotazione in calce ai tabelloni è stato soppresso con la Nota Ministeriale prot. N° 12701 del 8 luglio 2002.

Circa la tutela della privacy si precisa che qualora si voglia accedere ad atti in cui sono riportati fatti relativi alla vita privata o alla riservatezza di terzi, non è consentito all'interessato effettuarne copia, ma è solo consentito leggere il contenuto dell'atto, senza prendere appunti.

PER SAPERNE DI PIÙ

- "Il Piano Educativo Individualizzato"
(Nuova Guida - IV edizione, 1999)
Autori: Ianes e Celi - Ed. Erickson.

- "Guida pratica all'elaborazione di un curricolo"
Autori: Audrey e Howard Nicholls- Ed. Feltrinelli.

- "Il Piano Educativo Individualizzato"
(Nuova Guida - IV edizione, 1999)
Autori: Ianes e Celi - Ed. Erickson.

- "Verso l'integrazione sociale"
Autori: Scala - Losi - Ed. Erickson.

- "Valutare gli alunni in situazione di handicap"
Autore: Pavone - Ed. Erickson.

- Rivista mensile "Handicap risposte".
Oasi Editrice srl.

- Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Legge n. 104 del 5 febbraio '92.

- Handicap su internet: www.erickson.it

Modello di verifica e valutazione ALUNNI BES

IN BASE AI POSSIBILI CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE CONCORDATI NEL PDP:

- osservazione dei progressi in itinere
- interrogazioni programmate e concordate per tempi e quantità di contenuti
- utilizzo di prove strutturate (a scelta multipla, vero/falso)
- compensazione con prove orali di compiti scritti in particolar modo per le lingue straniere (definire collegialmente il voto minimo per dare possibilità di recupero)
- uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali
- valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma
- programmazione di tempi più lunghi per l'esecuzione di prove scritte
- prove informatizzate

SI PROCEDERÀ

PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA A:

- differenziare le verifiche, dal punto di vista operativo, in base a eventuali relazioni diagnostiche a riguardo;
- redigere il testo della verifica scritta in formato digitale;
- provvedere alla lettura del testo della verifica scritta da parte del compagno/tutor/insegnante;
- dare opportuni tempi di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e eventuale gestione dell'ansia;
- in alternativa ai tempi, assegnare minor quantità di compiti da svolgere, che consentano egualmente di verificare abilità e capacità;
- non giudicare, se non come obiettivo specifico univoco, l'ordine o la calligrafia;
- giudicare i concetti, i pensieri e la loro coerenza, il grado di maturità, di consapevolezza e di conoscenza, sia che essi vengano espressi in forme tradizionali o compensative;
- pianificare interrogazioni programmate;
- pianificare prove orali in compensazione alle prove scritte nella lingua non materna;
- predisporre interrogazioni solo orali per le materie previste solo orali;
- utilizzare prove strutturate: risposta chiusa – multipla – V/F;

- utilizzare adeguate modalità di presentazione delle verifiche (cartacea – al PC – con software specifici;
- ricorrere all'uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (mappe – schemi – immagini);
- ricorrere all'utilizzo di mezzi compensativi.

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VALUTAZIONE

FORMATIVA:

- ogni studente verrà valutato in base ai progressi acquisiti, all'impegno, alle conoscenze apprese e alle strategie operate. La valutazione è personale, come personali sono i livelli di partenza (all'alunno è richiesto il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi raggiunti attraverso percorsi personalizzati);
- la scuola valuta il contributo che l'alunno ha dato, il percorso nel quale ogni singolo alunno ha saputo destreggiarsi, il cammino effettuato e non lo stato in essere. Oggetto di valutazione è il percorso effettuato e non i livelli di appartenenza.